



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

D.G.C.I.I.

Programmazione Negoziata

Patti Territoriali

Via Molise, 2 00187 R O M A

PROT. N° 1231355

ROMA, 17 marzo 2004

**A i Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali
Loro Sedi**

**Ai Responsabili Unici
dei Contratti d'Area**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate
Loro Sedi**

Oggetto: Patti territoriali e Contratti d'area – Chiarimenti e precisazioni

Alla luce delle numerose e ripetute richieste di chiarimento formulate dai soggetti responsabili dei patti territoriali e dai responsabili unici dei contratti d'area si forniscono di seguito, al fine di garantire un'omogenea applicazione della normativa relativa a detti strumenti negoziali, le seguenti indicazioni.

1. Disposizioni relative ad iniziative imprenditoriali

1.1 Termini di riferimento per l'ultimazione dei programmi di investimento

Come previsto dall'art. 12 lettera e) del D.M. n. 320 del 31/07/2000, si provvede alla revoca delle agevolazioni qualora l'iniziativa imprenditoriale non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria, fatta salva la possibilità di concedere una proroga nei termini previsti. Qualora tale data non sia stata formalmente comunicata al Ministero da parte del soggetto istruttore, ai sensi del punto 2.3 del Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato in G.U.R.I. del 29/07/1998, si prende come riferimento in modo convenzionale, secondo quanto previsto dal citato D.M. 320/2000, la data di presentazione della richiesta di istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area da parte del soggetto responsabile locale al soggetto istruttore.

I soggetti responsabili locali sono tenuti a dare tempestiva e formale comunicazione della predetta data, da cui decorrono i citati quarantotto mesi, alle imprese interessate che non abbiano già concluso gli investimenti previsti.

1.2 Concessione proroghe

Le proroghe all'ultimazione dei programmi, a norma dell'art. 12, comma 3, lett. e) del D.M. n. 320 del 31/07/2000, possono essere concesse, come precisato nella Circolare n. 1.187.946 del 24/07/2002, dal soggetto responsabile locale, qualora lo stesso, effettuate tutte le verifiche dovute, valuti le motivazioni addotte nella richiesta quali cause ostative indipendenti dalla volontà del

soggetto beneficiario. E' possibile valutare positivamente quali cause ostative per il completamento degli investimenti nei termini prescritti, e quindi quale motivazione per la concessione della proroga, gli impedimenti intervenuti successivamente e dovuti ad eventi non prevedibili in fase progettuale, il ritardo nella fase di decretazione da parte del Ministero, ovvero il ritardo nel rilascio delle concessioni da parte delle amministrazioni competenti, sempre che l'iniziativa risulti avviata nei termini prescritti dalla deliberazione CIPE n. 69 del 22/06/2000.

Si richiama l'attenzione dei soggetti responsabili locali sul fatto che, ai fini della concedibilità delle proroghe, una volta valutato il nesso di causalità tra il motivo che ha determinato il ritardo ed il ritardo stesso, dovrà essere verificata la sussistenza delle condizioni per l'ultimazione dei programmi entro i termini eventualmente prorogati.

1.3 Fideiussioni

In aggiunta a quanto già previsto in materia, le fideiussioni bancarie o polizze assicurative da presentare successivamente alla data della presente circolare, con riferimento alla prima quota da erogare a titolo di anticipazione, devono contenere la seguente dicitura: "La fideiussione potrà essere escussa in base al solo decreto di revoca che consentirà l'automatica iscrizione a ruolo anche nei confronti del fideiussore dell'intera somma garantita".

1.4 Rimodulazioni

Si ribadisce che, secondo quanto indicato dalla circolare MAP n. 1.178.517 del 18/02/2002, le istruttorie delle rimodulazioni dei patti territoriali e dei contratti d'area devono essere condotte sulla base della normativa vigente alla data di comunicazione di avvio dell'istruttoria da parte del soggetto istruttore al Ministero, applicando i criteri e le modalità previsti dalla legge 488/92, per le attività da essa ammesse, ed i criteri e le modalità previsti dai POR/PSR e dalla relativa disciplina comunitaria, per i programmi riguardanti le attività agricole. In particolare si conferma, con riferimento alle rimodulazioni la cui data di comunicazione di avvio dell'istruttoria è successiva al 22/12/2003, data di pubblicazione nella G.U.R.I. della circolare MAP n. 946470 del 05/12/2003, che, ai fini della valutazione dell'apporto dei mezzi propri da parte dell'impresa, nelle misure previste dalla deliberazione CIPE n. 29 del 21/03/1997 e s.m.i., si applica quanto previsto al punto 1.1 della predetta circolare e che, ai fini della determinazione delle misure delle agevolazioni concedibili, limitatamente alle iniziative operanti nei settori ammessi alla disciplina 488/92, si applicano le intensità previste ai punti 1.2 e 1.3 della medesima circolare.

2. Disposizioni relative ad interventi infrastrutturali

2.1 Premesse di carattere generale

I soggetti responsabili locali, a cui è indirizzata la presente circolare, sono tenuti a dare comunicazione delle disposizioni di cui al presente punto 2 ai soggetti attuatori degli interventi infrastrutturali.

Inoltre, i soggetti attuatori ed i soggetti responsabili locali, ai fini delle valutazioni di cui ai successivi punti 2.2 e 2.4, in base alle loro rispettive competenze e responsabilità, sono tenuti ad effettuare gli opportuni riscontri circa la coerenza dell'intervento infrastrutturale, come modificato a seguito dell'approvazione della perizia di variante, di cui al successivo punto 2.2, con gli obiettivi del patto territoriale o del contratto d'area, nonché a verificare che i tempi di esecuzione, così come eventualmente modificati, anche per effetto della concessione di eventuali sospensioni dei lavori, di

cui al successivo punto 2.4, risultino comunque coerenti con quelli relativi alla realizzazione delle iniziative private connesse all'intervento infrastrutturale modificato.

2.2 Perizie di variante

Tenuto conto della natura degli interventi infrastrutturali (opere pubbliche) inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area, le perizie di variante in corso d'opera devono essere redatte in conformità alla vigente normativa sui LL.PP. e specificatamente alle condizioni di cui all'art. 25 della legge n. 109 del 11/02/1994, e successive modifiche e integrazioni, ed al relativo regolamento di attuazione n. 554/99.

Le perizie di variante in corso d'opera, con utilizzo o meno degli imprevisti, sono approvate dal soggetto attuatore e vistate dal soggetto responsabile locale al fine di confermare quanto previsto al precedente punto 2.1; lo stesso soggetto responsabile locale provvede ad inviare copia della perizia di variante a questo Ministero, per la relativa presa d'atto, ed alla competente banca convenzionata. Il Ministero si riserva, in casi particolari, di chiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una spesa che non trovi capienza nella voce "imprevisti" del quadro economico del progetto approvato, ferma restando l'esclusiva competenza del soggetto attuatore riguardo all'approvazione della perizia di variante stessa, questo Ministero dovrà preventivamente autorizzare l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta o dalle economie di progetto, come espressamente indicato nella circolare MAP del 27/06/2002, nel rispetto delle norme vigenti. È necessario, comunque, che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie o del ribasso d'asta sia accompagnata da un'approvazione in linea tecnica della perizia di variante da parte del soggetto attuatore; qualora questo Ministero conceda l'autorizzazione all'utilizzo delle predette somme, il soggetto attuatore deve provvedere alla formale approvazione della perizia di variante, che, vistata dal soggetto responsabile locale, è da quest'ultimo trasmessa al Ministero ed alla competente banca convenzionata.

2.3 Spese generali

Nel caso di situazioni già consolidate in cui alla data della circolare MAP del 27/06/2002 vi sia un'eccedenza delle spese generali rispetto alle percentuali indicate dalla suddetta circolare, detta eccedenza è a carico del soggetto attuatore.

2.4 Sospensione lavori

Si ribadisce che le decisioni relative alla sospensione dei lavori sono di esclusiva competenza del soggetto attuatore e pertanto tali sospensioni dovranno essere semplicemente comunicate a questo Ministero.

2.5 Adempimenti in fase di approvazione definitiva degli interventi infrastrutturali

A conclusione dell'intervento infrastrutturale, ancorché cofinanziato dalla Regione o da altri Enti pubblici, il soggetto responsabile locale, ricevuto dal soggetto attuatore il certificato finale di collaudo, redatto ai sensi della legge 109/94, unitamente alla rendicontazione delle somme a disposizione, di cui al quadro di spesa approvato, verifica la coerenza dell'intervento realizzato con quello originariamente approvato, nonché il rispetto degli adempimenti di cui alla circolare MAP del 27/06/2002, ed evidenzia le eventuali risorse non utilizzate. Il soggetto responsabile locale trasmette tale documentazione alla banca convenzionata ai fini degli adempimenti di propria competenza.

Il soggetto responsabile locale provvede all'approvazione definitiva degli interventi infrastrutturali tramite l'emissione del provvedimento di concessione definitivo, fatta eccezione per gli interventi inseriti nei cosiddetti Patti di 1^a generazione alla cui approvazione definitiva provvede il Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(Roberto Pasca di Magliano)
Firmato Pasca di Magliano